Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE

COPIA

n. 18 del 07-12-2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE – AMBITO "ISERNIA" – INDIVIDUAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE NEL COMUNE DI ISERNIA – APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000.

Nell' anno *duemiladiciotto* mese di *Dicembre* il giorno *sette* con inizio alle ore 19:00 ed in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta **straordinaria** di **prima convocazione.**

Presiede Dr. CARANCI CARLA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	*Cognome e Nome*	*Carica*	*Presenze*
1	CARANCI CARLA	PRESIDENTE	Presente
2	NAPOLETANO GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
3	TOFINI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
4	BUCCINO EMILIO	CONSIGLIERE	Presente
5	MEZZANOTTE FELICETTA	CONSIGLIERE	Presente
6	MARCELLO THOMAS	CONSIGLIERE	Presente
7	ROMANO DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
8	DONIA MARIO	CONSIGLIERE	Presente
9	IANIRO MARINO	CONSIGLIERE	Assente
10	ZULLO YURI	CONSIGLIERE	Assente
11	CASALE DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente

PRESENTI: 9 - **ASSENTI:** 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa CHIARA PASSARELLI che provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 14, d.lgs. n. 164/2000 ha imposto l'affidamento in concessione a terzi, mediante gara, del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale alla scadenza del periodo transitorio disciplinato dall'art. 15, d.lgs. n. 164/2000, dall'art. 1, comma 69, l. n. 239/2004 e dall'art. 23, l. n. 51/2006;
- l'art. 46 bis, d.l. n. 159/2007, introdotto in sede di conversione nella l. n. 222/2007, e successivamente modificato con l. n. 244/2007, è intervenuto in ordine alle modalità di affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, demandando a successivi provvedimenti ministeriali:
  - la definizione di regole di gara uniformi e, segnatamente, *"i criteri di gara e di valutazione dell'offerta"* (comma 1);
  - l'introduzione di ambiti territoriali minimi di gara (secondo bacini ottimali di utenza da individuarsi in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi), con il conseguente superamento della dimensione comunale delle gare di settore (comma 2);

  in entrambi i casi la competenza era affidata ai Ministeri per lo sviluppo economico e per i rapporti con le Regioni, che erano tenuti ad acquisire preventivamente l'apporto consultivo dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gase della Conferenza Unificata di cui all'art. 8, l. n. 281/1997;
- i predetti Ministeri hanno provveduto ad emanare i provvedimenti di competenza;
- la *definizione degli ambiti* è stata frazionata in due decreti ministeriali:
  - il D.M. 19.1.2011 (pubblicato nella G.U. del 31.3.2011 e in vigore dall'1.4.2011) ha individuato il numero complessivo degli ambiti (n. 177), suddividendoli per ogni singola Provincia, senza ancora specificare i Comuni facenti parte di ciascun ambito;
  - il D.M. 18.10.2011 (pubblicato nella G.U. del 28.10.2011 e in vigore dal 29.10.2011) contiene l'elencazione di tutti i comuni ricompresi in ciascun ambito;
- con D.M. n. 226/2011, pubblicato in G.U. il 27.1.2012 in vigore dall'11.2.2012, è stato, poi, emanato il *"Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale (...)"*, contenente articolata disciplina delle nuove gare d'ambito;
- con D.M. n. 106/2015 (pubblicato nella G.U. serie generale n. 161 del 14 luglio 2015 e in vigore dal 29.07.2015) è stato modificato il D.M. n. 226/2011;
- ai sensi dei citati Decreti Ministeriali 19.1.2011 e 18.10.2011, questo Comune risulta inserito nell'ambito *Isernia*, composto complessivamente da 53 Comuni;

- la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio di questo Comune è attualmente svolta da MELFI Srl (contratto di concessione rep. n. 02/2001- II^ atto aggiuntivo rep.n.3/2003);
- al fine di espletare tutti gli adempimenti per pervenire alla nomina del nuovo gestore d'ambito, occorre che i Comuni interessati, in quanto titolari del servizio di distribuzione del gas naturale nei rispettivi territori, individuino il soggetto a cui demandare il compito di Stazione appaltante e gli deleghino le relative funzioni ai sensi dell'art. 2, D.M. n. 226/2011, il quale prevede che, negli ambiti – come quello in questione – nei quali è presente il Comune capoluogo di Provincia (Comune di Isernia), tale soggetto sia costituito dallo stesso Comune capoluogo di Provincia (salvo, in alternativa, far ricadere la scelta su una società del patrimonio delle reti);
- l'art. 2, comma 4, D.M. n. 226/2011 prevede la *delega obbligatoria* degli Enti locali alla Stazione appaltante delle ***attività di preparazione e pubblicazione del bando di gara***, nonché di svolgimento e aggiudicazione della gara stessa;
- l'art. 2, comma 5 dello stesso Decreto, prevede, inoltre, *come conseguenza dell'affidamento al gestore unico*, la *delega obbligatoria* degli Enti locali, sempre, di norma, alla Stazione appaltante anche di tutte le funzioni che attengono alla cura dei rapporti con il gestore, ivi comprese la funzione di controparte del contratto di servizio e la funzione di vigilanza e controllo, con il supporto di apposito comitato di monitoraggio, costituito dai rappresentanti degli Enti locali;
- il successivo comma 6 dell'art. 2 prevede, poi, che gli Enti Locali possano delegare alla Stazione appaltante anche il reperimento diretto, presso il gestore uscente, delle informazioni necessarie per pervenire all'espletamento della gara;
- lo strumento più appropriato, anche alla luce di quanto sopra, per il conferimento e la disciplina delle deleghe va individuato nella convenzione tra Enti locali di cui all'art. 30, d.lgs. n. 267/2000;
- ai sensi dell'art. 30, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, la convenzione può avere ad oggetto "la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli stessi enti deleganti";
- l'art. 30, cit., consente, occorrendo, anche la delega di funzioni ulteriori rispetto a quelle espressamente menzionate all'art. 2, commi 4, 5 e 6, d.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 8, comma 1, D.M. n.226/2011, come modificato dall'art.1 comma 24 del D.M. n.106/2015, reca indicazioni sulle modalità di copertura finanziaria degli oneri di gara (corrispettivo una tantum) e la Deliberazione AEEG 11 ottobre 2012 n. 407/2012/R/GAS e s.m.i. stabilisce i criteri per la quantificazione di tali oneri per ogni comune di ogni Ambito. Il corrispettivo, posto in gara a carico del soggetto aggiudicatario, sarà corrisposto dalla attuale Società Concessionaria alla Stazione Appaltante:
  - a titolo di anticipo, nella misura del 90%, entro diciotto mesi prima del termine di scadenza della pubblicazione del bando di gara,
  - a saldo, nella misura del rimanente 10%, entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando di gara;

RITENUTO CHE:

- stante il disposto dell'art. 2, comma 1, D.M. n. 226/2011, il Comune di Isernia debba ricoprire il ruolo di Stazione appaltante;
- sia necessario delegare al Comune di Isernia, in qualità di Stazione appaltante:
  - le funzioni che attengono alla preparazione e alla pubblicazione del bando per la nuova gara e del disciplinare di gara e di tutti i relativi atti e documenti - ivi comprese l'adozione di ogni atto e la predisposizione di ogni documento connesso -, nonché allo svolgimento e all'aggiudicazione della gara medesima, come previsto dall'art. 2, comma 4, D.M. n. 226/2011;
  - le funzioni che attengono alla cura dei rapporti con il futuro gestore unico, ivi comprese la funzione di controparte del contratto di servizio e la funzione di vigilanza e controllo sull'attività gestionale, con il supporto di apposito comitato di monitoraggio, costituito dai rappresentanti degli Enti locali, ai sensi dell'art. 2, comma 5, D.M. n. 226/2011;
- con riguardo alla definizione delle condizioni alla scadenza dei rapporti con il gestore uscente e alla determinazione del valore di rimborso dovuto al gestore stesso ai sensi dell'art. 15, comma 5, d.lgs. n. 164/2000 e in conformità a quanto previsto dai contratti di concessione, nonché per lo svolgimento di ogni altra attività di competenza del singolo Comune (c.d. "funzioni locali"), il Comune intende *avvalersi della Stazione Appaltante* per le valutazioni tecniche con il gestore uscente, comprese le perizie di stima industriale del proprio impianto e nelle trattative con il gestore per la determinazione del valore di rimborso dovuto al gestore uscente (art.4 e art.5, D.M. n. 226/2011) e per le attività istruttorie e tecnico-operative necessarie allo scopo (art. 2, comma 6 D.M. n. 226/2011).

CONSIDERATO CHE:

- gli oneri economici per lo svolgimento di tutte le attività di competenza dei *singoli Comuni* e della *Stazione appaltante* sino alla sottoscrizione del contratto di servizio con il nuovo concessionario d'ambito, sono finanziati mediante il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara di cui all'art. 8, comma 1, D.M. n. 226/2011 e s.m.i. (inclusi gli oneri di funzionamento della Commissione di gara), come determinato ai sensi della Deliberazione AEEG 11 ottobre 2012 n. 407/2012/R/GAS e s.m.i.; corrispettivo che sarà posto in gara a carico del soggetto aggiudicatario, come previsto dal citato art. 8, comma 1.
- per quanto riguarda l'attività di vigilanza e controllo sulla gestione del servizio, sempre delegata alla Stazione appaltante, il relativo onere trova copertura nel corrispettivo, a carico del gestore, previsto dall'art. 8, comma 2, D.M. n. 226/2011.
- La Stazione appaltante si farà carico, al riguardo, delle necessarie anticipazioni di spesa.

Visto lo schema di convenzione ex art. 30, d.lgs. n. 267/2000, allegato alla presente, tra i Comuni dell'Ambito e la Stazione Appaltante per la "gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell'art. 46 bis comma 2 del D.L. 159/2007, convertito con modificazione in legge 222 del 29/11/2007 e del D.M. 226/2011";

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi

DELIBERA

A) le premesse sono parte integrante del presente atto deliberativo;

B) di approvare, in ogni sua parte, l'allegato schema di *"Convenzione ex art. 30, d.lgs. n. 267/2000 per la gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell'Ambito Isernia (...)"*;

C) di disporre, in particolare, quanto segue, secondo il predetto schema di Convenzione:

1) individuare nel Comune di Isernia la Stazione appaltante per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell'Ambito Isernia, ai sensi dell'art. 2, D.M. n. 226/2011;

2) delegare al Comune di Isernia le seguenti funzioni:

- le funzioni che attengono alla preparazione e alla pubblicazione del bando per la nuova gara e del disciplinare di gara e di tutti i relativi atti e documenti - ivi comprese l'adozione di ogni atto e la predisposizione di ogni documento connesso -, nonché allo svolgimento e all'aggiudicazione della gara medesima, come previsto dall'art. 2, comma 4, D.M. n. 226/2011;

- le funzioni che attengono alla cura dei rapporti con il futuro gestore unico, ivi comprese la funzione di controparte del contratto di servizio e la funzione di vigilanza e controllo sull'attività gestionale, con il supporto di apposito comitato di monitoraggio, costituito dai rappresentanti degli Enti locali, ai sensi dell'art. 2, comma 5, D.M. n. 226/2011;

3) di stabilire che, con riguardo alla definizione delle condizioni alla scadenza dei rapporti con il gestore uscente e alla determinazione del valore di rimborso dovuto al gestore stesso ai sensi dell'art. 15, comma 5, d.lgs. n. 164/2000 e in conformità a quanto previsto dai contratti di concessione, nonché per lo svolgimento di ogni altra attività di competenza del singolo Comune (c.d. "funzioni locali"), il Comune intende *avvalersi della Stazione Appaltante* per le valutazioni tecniche con il gestore uscente, comprese le perizie di stima industriale del proprio impianto e nelle trattative con il gestore per la determinazione del valore di rimborso dovuto al gestore uscente (art.4 e art.5, D.M. n. 226/2011) e per le attività istruttorie e tecnico-operative necessarie allo scopo (art. 2, comma 6 D.M. n. 226/2011).

4) di dare atto, infine:

- che gli oneri economici per lo svolgimento di tutte le attività di competenza dei *singoli Comuni* e della *Stazione appaltante* sino alla sottoscrizione del contratto di servizio con il nuovo concessionario d'ambito, sono finanziati mediante il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara di cui all'art. 8, comma 1, D.M. n. 226/2011 e s.m.i. (inclusi gli oneri di funzionamento della Commissione di gara), come determinato ai sensi della Deliberazione AEEG 11 ottobre 2012 n. 407/2012/R/GAS e s.m.i.; corrispettivo che sarà posto in gara a carico del soggetto aggiudicatario, come previsto dal citato art. 8, comma 1.

- per quanto riguarda l'attività di vigilanza e controllo sulla gestione del servizio, sempre delegata alla Stazione appaltante, il relativo onere trova copertura nel corrispettivo, a carico del gestore, previsto dall'art. 8, comma 2, D.M. n. 226/2011.

- la Stazione appaltante si farà carico, al riguardo, delle necessarie anticipazioni di spesa.

Di seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000;

ATTESA l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi

DELIBERA

Di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/00.

Parere di regolarità tecnica:

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.TO ING. CIOLFI DANIELA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO CARLA CARANCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CHIARA PASSARELLI

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07-12-2018 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CHIARA PASSARELLI

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 07-12-2018 per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CHIARA PASSARELLI

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 04 FEB. 2019 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 04 FEB. 2019

IL RESPONSABILE
F.TO Bucci Domenica

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 04 FEB. 2019

IL RESPONSABILE
Bucci Domenica

COMUNE DI CASTELPIZZUTO ★ ISERNIA ★

Allegato se delibera di Consiglio

AMBITO GAS ISERNIA

ACCORDO/ CONVENZIONE TRA I COMUNI DELL'AMBITO E LA STAZIONE APPALTANTE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI SENSI DELL'ART. 46 BIS COMMA 2 DEL D.L. 159/2007 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE IN LEGGE NR. 222 DEL 29 NOVEMBRE 2007 E DEL D.M. 226/2011.

PREMESSO CHE

- L'art. 14 del D.lgs. del 23 maggio 2000 nr. 4 stabilisce che l'attività di distribuzione del gas naturale è attività di servizio pubblico da effettuarsi da parte degli Enti esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a 12 anni, anche in forma associata e che gli stessi svolgono attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sulle attività di distribuzione regolando i loro rapporti con il gestore del servizio con appositi contratti;
- L'art. 46 comma 2 del DL 10.10.2007 nr. 159, convertito con modificazioni in Legge nr. 222 del 29.11.2007, prevede da parte del MSE la determinazione degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- Il MSE con DM DEL 19.04.2011 ha determinato in 177 gli ambiti nazionali di gara (per il Molise in nr.2 di cui uno denominato "Isernia") individuando anche i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale;
- L'art. 24 del D.lgs. nr. 93 del 01.06.2011, dispone che dalla entrata in vigore dello stesso le siano effettuate per ambiti territoriali di cui al su menzionato art. 46 bis;
- Il MSE con D.M. del 28.11.2011, ha determinato l'appartenenza dei comuni a ciascun ambito territoriale e nello specifico dell'Atem di Isernia fanno parte (vedi allegato);
- L'art. 2 comma 1 del D.M. 226/2011 avente ad oggetto "Regolamento per i criteri e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'art. 46 bis del decreto legge 1° ottobre 20007, nr. 159, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007 nr. 222 stabilisce che *"Gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti Locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo a una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove presente. Nel caso in cui il Comune capoluogo di provincia non appartenga all'ambito, i sopra citati Enti locali individuano un Comune capofila, o la Provincia, o un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio*

delle reti, al quale demandare il ruolo di stazione appaltante. La convenzione fra i Comuni facenti parte dell'ambito è approvata con la maggioranza qualificata dei Comuni d'ambito di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98".

- All'interno dell'Ambito Territoriale Minimo di Isernia è presente la Città di Isernia, Comune capoluogo di Provincia, individuata ope legis quale Amministrazione a cui delegare l'espletamento della procedura di gara e soggetto che possa favorire il processo di aggregazione dei numerosi Enti locali appartenenti all'ambito così come individuato;
- L'autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, con delibera nr. 407/2012/R/GAS e nr. 230/2013/R/GAS e s.m.i. ha stabilito i "criteri per la definizione del corrispettivo una Tantum per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale";
- Il suddetto corrispettivo una Tantum, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del DM 226/2011, è versato nella misura del 90% dall'attuale Gestore del servizio entro diciotto mesi prima del termine di scadenza della pubblicazione del bando di gara mentre il saldo è corrisposto entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando di gara; Tali somme saranno poi rimborsate dal Gestore subentrante entro quindici giorni dall'atto dell'avvenuta aggiudicazione della gara;
- La succitata norma prevede altresì che laddove l'Ambito sia servito da due o più Gestori l'anticipazione del corrispettivo una Tantum è proporzionale ai punti di riconsegna (pdr) gestiti nei Comuni dell'Ambito Territoriale di riferimento;
- L'art. 15 della Legge nr. 241 del 1990, prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere accordi tra di loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- L'accordo tra amministrazioni - ancorché per il caso imposto dalla legge – per l'espletamento di procedure amministrative e tecniche inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, rappresenta una valida soluzione organizzativo-gestionale, in quanto consente di mettere a fattor comune esperienze e competenze diversificate in vista di un migliore esercizio della azione amministrativa;
- L'art. 30 del D.lgs. nr. 267 del 18.08.2000, dispone che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare convenzioni tra loro con le quali stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- L'esercizio in forma associata - ancorché per il caso imposto dalla legge - di funzioni amministrative e tecniche inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, rappresenta una valida soluzione organizzativo-gestionale, in quanto consente di mettere a fattor comune esperienze e competenze diversificate in vista di un migliore esercizio della azione amministrativa;

- La possibilità di assolvere "anche in forma associata" ai compiti inerenti all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale è espressamente riconosciuta dall'art. 14 comma 1, del D.lgs. nr. 164/2000;
- I Comuni propongono di disciplinare i loro reciproci rapporti ed impegni secondo i termini e le condizioni previste dal presente Accordo, redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, e delegare il Comune di Isernia per le finalità di cui alle norme sopra menzionate.

Tutto ciò premesso e ritenuto con effetto vincolante fra le Parti si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - (Oggetto e finalità)

1. L'Accordo viene stipulato allo scopo di regolamentare pattiziamente lo svolgimento in modo coordinato e in forma associata delle attività propedeutiche e strumentali all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori degli Enti sottoscrittori, compresa la gestione delle fasi di gara fino alla formale aggiudicazione nei termini e modi previsti dalle richiamate norme di legge e in particolare dal DM n. 226/11 e s.m.i. nonché le attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo previste all'art. 14 del D.lgs. 164/00.
2. L'esercizio coordinato e associato delle attività di cui al precedente comma rappresenta lo strumento organizzativo prescelto dai Comuni per addivenire ad un affidamento congiunto del servizio di distribuzione del gas naturale. Gli obbiettivi perseguiti consistono nell'efficacia, efficienza ed economicità, finalizzati a realizzare lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali ed a migliorare sensibilmente gli standard di qualità e sicurezza nell'erogazione del servizio.

Articolo 2 - (Individuazione della stazione appaltante)

1. La Città di Isernia, in qualità di Comune capoluogo di Provincia, è individuata ope legis quale Amministrazione a cui delegare l'espletamento della procedura di gara ai sensi dell'art. 2 c.1 del DM n. 226/11.
2. Per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente punto, ai sensi del comma 4 del citato art. 2, la Stazione Appaltante "COMUNE DI ISERNIA" prepara e pubblica il bando di gara ed il disciplinare, nonché svolge ed aggiudica la gara per delega degli Enti locali concedenti.
3.Ai sensi e per gli effetti della legge n.241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento all'uopo nominato dal Comune di Isernia, in qualità di Stazione Appaltante, approva i documenti di gara predisposti dalla Stazione Appaltante d'intesa con il Gruppo di Lavoro, e procede all'indizione della medesima gara d'appalto;
4. I Comuni, ai sensi del comma 5 del citato art. 2, delegano la Stazione Appaltante a curare anche ogni rapporto con l'aggiudicatario della gara, svolgendo in particolare la funzione di controparte per la gestione del contratto di servizio;

5. Il Comune di Isernia darà seguito al mandato ricevuto nel rispetto dei criteri di gara e valutazione delle offerte fissati dal DM n.226/11 nonché dal D.LGS n. 50/2016 e s.m.i. e del D.LGS n. 164/2000 e s.m.i.

Articolo 3 - (Individuazione dei compiti dei Comuni)

1. I Comuni forniranno alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria per la procedura di gara entro 3 mesi dalla approvazione del presente Accordo/ della presente Convenzione.

2. Ciascun Comune, ove ricorre, provvederà alla risoluzione dei propri rapporti contrattuali con il gestore attuale del servizio di distribuzione gas e in particolare determinerà, in proprio, il valore di rimborso da corrispondere al gestore uscente ai sensi dell'art. 5 del DM n. 226/11 e la quota di proprietà pubblica degli impianti gas ai sensi dell'art. 6 del suddetto decreto e di altre condizioni contrattuali stipulate con il loro gestore uscente. Provvederà inoltre al reperimento diretto presso l'attuale gestore della documentazione e informazioni occorrenti per la gara.

3. In conformità a quanto previsto dai contratti di concessione, nonché per lo svolgimento di ogni altra attività di competenza del singolo Comune (c.d. "funzioni locali"), l'Ente Locale stipulante concorda di:

[mantenere solo l'opzione desiderata]

procedere in proprio;

avvalersi della Stazione Appaltante.

Dette attività saranno svolte al valore di QC (c.d. funzioni locali) come stabilito dalla Delibera AEEG n°407/2012.

4. Nel caso descritto al comma precedente, i Comuni saranno tenuti a partecipare (anche con delega scritta ad altro Comune o ad altro Ente sovracomunale come: Comunità Montana, Consorzio/Unione di Comuni) agli incontri organizzati presso la sede della Stazione Appaltante volti alla definizione del valore di rimborso degli impianti; allo stesso tempo, gli Enti, saranno tenuti a consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione contrattuale e tecnico – amministrativa necessaria per l'espletamento delle attività sopra indicate come da formale richiesta che verrà loro trasmessa dal Comune Capofila.

5. Ciascun Comune si impegna ad indicare alla Stazione Appaltante il nominativo di un referente che fungerà da interlocutore con il Comune di Isernia per la trasmissione di tutte le informazioni utili alla predisposizione degli atti di gara.

6. Gli Enti si impegnano altresì a cooperare col Comune capofila in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obbiettivi assunti con la sottoscrizione della Convenzione.

7. La Stazione Appaltante, all'esito della procedura di gara d'Ambito, provvederà a comunicare ad ogni singolo Ente la graduatoria ed il nominativo dell'affidataria del servizio.

8. La Stazione Appaltante provvede altresì alla stipulazione del contratto di servizio in nome proprio nonché in nome e per conto degli enti appartenenti all'Atem.

Articolo 4 - (Conferenza)

1. La gestione associata ha un proprio organo di indirizzo e controllo, individuato nella Conferenza di coordinamento (di seguito "Conferenza"), composta da un rappresentante per ogni Ente Locale sottoscrittore. La presidenza della Conferenza spetta al Comune di Isernia.

2. La Conferenza si riunisce periodicamente, su convocazione del Comune di Isernia d'intesa con il Gruppo di Lavoro di cui al successivo art. 5 per esercitare le funzioni ad essa attribuite dal comma seguente.

3. La Conferenza svolge le seguenti funzioni:

a. individua congiuntamente gli obiettivi e le linee guida da seguire nella ricognizione preliminare e nella predisposizione della documentazione di gara;

b. approva il rendiconto della gestione;

c. individua e pone in essere ogni ulteriore attività necessaria o soltanto opportuna per il miglior esito dell'iniziativa disciplinata dal presente Accordo/ Convenzione.

4. il Comune di Isernia, oltre a convocare la Conferenza ed a determinare l'ordine del giorno di ciascun incontro, predispone gli atti da sottoporre all'approvazione dell'organo stesso nonché ogni ulteriore documento che si dovesse rendere necessario per lo svolgimento dei lavori.

5. I Comuni, a loro volta, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente documento, si impegnano a comunicare per iscritto al Comune di Isernia il nominativo dei propri rappresentanti nella Conferenza. E' facoltà dei Comuni stessi delegare altro soggetto per la partecipazione alla seduta indetta dal Comune capofila. E' altresì ammessa, per ciascun Comune, la possibilità di sostituire il soggetto originariamente designato quale componente della Conferenza.

6. .Le deliberazioni della Conferenza sono valide solo con il raggiungimento della presenza di almeno la metà del totale dei Comuni. La Conferenza decide a maggioranza dei presenti alla seduta.

7. La Conferenza regolarmente costituita, rappresenta tutti gli Enti Locali. Le decisioni prese in conformità alla legge ed alla Convenzione sono da considerarsi vincolanti nei confronti di tutti gli Enti Locali ancorché non intervenuti o dissenzienti.

8. Nessun costo sarà a carico del Comune di Isernia per la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni nella conferenza.

Articolo 5 - (Gruppo di Lavoro)

1. La Conferenza istituisce un Gruppo di Lavoro, la cui composizione ed il cui numero verrà determinato all'interno della prima riunione della Conferenza stessa successivamente all'approvazione con deliberazione del presente accordo, per l'esecuzione delle attività operative e gestionali programmate dalla Conferenza stessa e per il conseguimento degli obiettivi indicati nell'Accordo associativo (di seguito "Gruppo di Lavoro"); alle riunioni del Gruppo di Lavoro possono essere invitati anche altri soggetti, quali i consulenti esterni

(ovvero tecnici, esperti finanziari e legali) coinvolti nell'esecuzione delle attività regolate dall'Accordo. Possono partecipare anche i Dirigenti dei Comuni costituenti il Gruppo di Lavoro.

2. Il Gruppo di Lavoro è presieduto dal RUP della Stazione Appaltante.

3. Il Gruppo di Lavoro è ospitato negli uffici del Comune di Isernia e si riunisce, di norma, ogni qualvolta debba esercitare le funzioni ad esso attribuite dal comma seguente, su convocazione della Stazione Appaltante.

4. Il Gruppo di Lavoro svolge le seguenti funzioni:

a. informa periodicamente la Conferenza circa l'andamento delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'Accordo / alla Convenzione;

b. elabora congiuntamente alla Stazione Appaltante la documentazione di gara, in conformità agli obiettivi e alle linee guida individuate dalla Conferenza;

c. svolge ogni ulteriore attività preparatoria in vista dell'indizione della gara e quant'altro necessario per il miglior esito dell'iniziativa disciplinata dall'Accordo / dalla Convenzione.

5. Il Gruppo di Lavoro decide a maggioranza dei presenti; le decisioni sono valide con la presenza della metà dei componenti.

6. Nessun costo sarà a carico del Comune di Isernia per la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni nella conferenza.

Articolo 6 - (Rapporti finanziari)

1. In forza di quanto disposto dall'art. 8 comma 1 del D.M. 226/2011, le spese necessarie per lo svolgimento dell'attività di gara saranno ricomprese nei limiti di cui all'allegata tabella (Allegato 1) predisposta secondo i criteri fissati dalle AEEG n. 407/2102/R/GAS del 11 ottobre 2012 e n. 230/2013/R/GAS per le c.d. funzioni centralizzate.

2. Per gli oneri sostenuti da ciascun Comune per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 punto 2), è previsto ugualmente il rimborso a carico dell'aggiudicatario della gara nei limiti fissati dalle deliberazioni di AEEG n.407/2102/R/GAS del 11 ottobre 2012 e n.230/2013/R/GAS per le cosiddette "funzioni locali". Nella tabella allegata (allegato n. 1) è esposta la ripartizione dei rimborsi spettanti a ciascun comune ai sensi della deliberazione di AEEG n. 407/2102/R/GAS del 11 ottobre 2012.

3. Per gli Enti che dovessero richiedere lo svolgimento di ulteriori servizi rispetto a quelli standard fissati, La Conferenza potrà determinare eventuali quote aggiuntive.

3. I Comuni si impegnano a comunicare alla Stazione Appaltante le spese sostenute direttamente per la determinazione del valore di rimborso al gestore uscente e/o le altre spese sostenute per lo svolgimento delle attività propedeutiche alla gara. Tali somme verranno indicate nel disciplinare di gara in quanto, in forza dell'art. 8 comma 1 del DM n. 226/11, saranno poste a carico del gestore aggiudicatario nei limiti fissati dalla deliberazione di AEEG n. 407/2102/R/GAS del 11 ottobre 2012 e n. 230/2013/R/GAS.

4. Entro 90 (novanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva della procedura di evidenza pubblica bandita ai sensi della presente convenzione, la Conferenza approva il rendiconto

della gestione delle attività svolte in esecuzione della Convenzione ed entro i successivi 90 giorni la Stazione Appaltante provvederà a rimborsare a ciascun Comune le spese anticipate.

5. Eventuali costi eccedenti i limiti fissati dalla deliberazione di AEEG n. 407/2102/R/GAS del 11 ottobre 2012 per le cosiddette funzioni centralizzate dovranno essere approvati dalla Conferenza.

Articolo 7 - (Recesso)

1. Tenuto conto delle finalità del presente Accordo al fine di garantire l'espletamento delle attività preliminari all'indizione della gara d'Ambito nei tempi utili, è esclusa la facoltà delle Parti di recedere dal presente accordo.

Articolo 8 - (Obblighi di riservatezza e di esclusiva)

1. Ciascuna delle Parti si obbliga a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione dell'Accordo, dati e informazioni, di cui sia venuta a conoscenza in ragione del presente accordo e della sua attuazione.
2. L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del presente accordo e di quelli stipulati in attuazione di esso.
3. Per l'intera durata dell'Accordo nessuna delle Parti potrà, senza il preventivo consenso delle altre, stipulare accordi di qualsiasi natura per collaborare con altri soggetti alla realizzazione dell'iniziativa disciplinata nella Convenzione o di altra avente contenuto similare od ispirata a finalità affini.
4. Le Parti si impegnano affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato agli obblighi previsti dal presente articolo.

Articolo 9 - (Entrata in vigore e durata)

1.Il presente Accordo si intende sottoscritto da parte di ciascun Comune con l'invio alla stazione appaltante della delibera di approvazione della stessa ed entrerà in vigore al momento del conseguimento della adesione da parte di almeno la metà più uno dei Comuni dell'Atem.

2. Le Parti convengono che il presente accordo avrà una durata fino alla scadenza del primo affidamento del servizio di distribuzione del naturale.

Articolo 10 - (Controversie)

1. Le eventuali controversie tra le parti aventi ad oggetto l'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo, se non composte in via conciliativa ed amministrativa, saranno devolute al Giudice Amministrativo, al quale competono in via esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2), c.p.a., approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.

Articolo 11 - (Disposizioni finali)

1. Ogni e qualsiasi comunicazione relativa alla esecuzione delle attività convenzionate avverrà esclusivamente a mezzo fax e PEC agli indirizzi dei Comuni, dei rappresentanti nella Conferenza e del Gruppo di Lavoro che dovranno essere comunicati da ciascun Ente alla sottoscrizione della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto con la deliberazione di approvazione del presente accordo.